

i principi e le ragioni di essi. Nei casi concreti si ricorra all'Autorità Diocesana: essa vedrà. Se mi si domanda il mio parere, eccolo, per quel che vale: Le Confessioni valsero: l'errore comune o almeno il fondamento di esso precedette le Confessioni stesse: non così della prima assistenza al Matrimonio. Nel pensiero comune questa assistenza è cosa tutta del parroco: e potrebbe essere non compresa nelle parole del parroco: Eserciti il Ministero, come farei io. Il Matrimonio avviene più raramente che le Confessioni. - Ergo: io per il primo mi rivolgerei al Superiore.

Da studiare: a) e le Messe Gregoriane che dirne e come vanno celebrate?

b) Un testamento olografo, ma senza data obbliga per le cause pie? (can. 1513 cum Respons. 17 febr. 1930).

Mons. CARLO GORLA

Penitenziere maggiore della Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO DELLO STATO CANONICO

Da qualche anno le Curie e i parroci hanno avuto frequenti occasioni di constatare, anche nei rapporti non strettamente canonici ed ecclesiastici, la necessità di avere archivio e registri bene ordinati ed aggiornati.

Lo **status personarum**, fino al secolo scorso, era affidato alla Chiesa ed ai suoi ufficiali (i parroci) anche agli effetti civili. Con la pubblicazione dei nuovi codici, gli Stati moderni si arrogarono il diritto di ordinare, in senso esclusivo, ai propri fini, lo **Stato Civile** dei sudditi. E anche l'Italia col R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, ebbe un proprio e completo regolamento in materia. Dopo la pubblicazione del nuovo libro primo (**Delle persone**) del Codice civile, R. D. 12 dicembre 1938, n. 1852, anche il regolamento col nuovo **Ordinamento dello Stato civile** col R. D. 9 luglio 1939, n. 1238. E non sarebbe inutile scorrere insieme le principali norme emanate dallo Stato, purchè, minute e precise come sono, potrebbero per analogia offrire utili indicazioni anche ad un buon ordinamento dello **stato canonico**.

* * *

1. Le norme del Rituale Romano e del **Codex iuris canonici** sono fondamentali e universalmente note. Ma esse hanno un carattere generalissimo, dovendo valere per tutta la Chiesa Latina, diffusa nelle diversissime regioni del mondo. E' vero che ai Concilii Provinciali e ai Sinodi diocesani è data facoltà di emanare

più particolari istruzioni e che qua e là se ne trovano di opportune e anche di ottime; ma, supponendo pure che esse siano praticamente osservate, rimangono necessariamente ristrette al territorio, alla provincia, alla diocesi, senza corrispondenza nei territori vicini, ove dette norme non vigono o sono differenti. Per dire solamente di un atto essenziale come quello di battesimo, qual parroco non dovette mettere a dura prova tutta la sua pazienza per averne una copia autentica, con tutte le annotazioni richieste dal § 2 del can. 470? Ma altrettanto si potrebbe ripetere per l'atto di matrimonio e perfino di quello della cresima.

2. Dopo il **Concordato Lateranense** la S. C. dei Sacramenti ha emanato la nota Istruzione 1 luglio 1929, in cui è precisata per tutta l'Italia la forma con cui deve redigersi dal parroco l'atto canonico del matrimonio concordatario. Ma i formulari relativi (Mod. XV dell'Istr. S. C. S.) si vedono riprodotti con moduli e spazi sempre diversi e molto spesso senza lo spazio necessario per le eventuali annotazioni a margine, pur esse obbligatorie; p. es. dell'avvenuta legittimazione della prole naturale, della trascrizione civile, della convalidazione, di dispensa pontificia e di sentenza di nullità, di seconde nozze, ecc. Guai, poi, con i registri a stampa se trattasi di un matrimonio per procura o eccezionale, per molteplicità di dispense o per giustificate insufficienze dei mezzi probatori dello stato libero.

3. Più recentemente venne anche la legislazione in difesa della razza a complicare registrazioni e ricerche d'archivio. Quindi, ebrei che pretendevano di essere stati battezzati e che non riuscivano a scovare il loro atto di battesimo, pur essendo stati tanto fortunati di aver trovato quello di cresima o magari quello del matrimonio religioso; e viceversa. (E non si dice di ebrei che pretendevano di avere, se non di trovare, atti certamente inesistenti). Nè è finito, perchè l'atto di battesimo è divenuto civilmente indispensabile anche per i nati dopo il 1 ottobre 1938 da due cattolici italiani, di cui uno sia considerato, civilmente, di razza ebraica. Dal che si vede chiaro come un atto canonico può avere un valore di morte o di vita civile per l'interessato.

4. Si può (dirà taluno) supplire all'atto mancante. Ma con quali cautele? Il can. 779 è largamente generico e non provvede ad un atto canonico, ma soltanto alla prova del fatto del battesimo. E poi? Le prescrizioni dell'Ordinario possono indicare o prescrivere una forma legittima (e ritorna la facilità di metodi diversi da diocesi a diocesi) per supplire l'atto mancante: verbale, p. es., controllo della Curia, decreto autorizzante la trascrizione nel registro canonico, ecc. E il medesimo si dica per provvedere alla rettificazione degli atti canonici (cfr. per analogia gli art. 165 e segg. dell'Ordinamento per lo stato civile, ove è richiesta una sentenza del Tribunale), rettificazione che non sempre è accompagnata dalle doverose cautele, deficienti non di rado fin dalla prima scritturazione dell'atto.

5. Sono ogni dì più frequenti le noie sorgenti, per i parroci e per i terzi, dalla diversità dei dati (nomi, date, ecc.) tra atti di nascita e atti di battesimo e talora anche tra l'atto canonico

e l'atto civile (trascrizione) di matrimonio. Ma conviene rilevare qualche altro inconveniente.

E' certo che il battesimo deve essere registrato nella parrocchia in cui viene conferito (can. 777) e che se il battesimo vien conferito da un terzo, che non sia il parroco proprio o senza la presenza di questo, il ministro deve avvertire (*certiorem reddere*) il parroco proprio del battezzato (can. 778): il Codex j. c. non dice di più. Ma l'infante può essere battezzato dal parroco del luogo, che ne curerà subito la registrazione nei suoi libri canonici, mentre il parroco del domicilio è chi sa dove e se non riceve copia dell'atto dal primo parroco non avrà nota del battesimo di un suo fedele. E lo registrerà in serie coi battezzati da lui o nella sua parrocchia, ovvero in appendice a parte?

6. Ancora. Il matrimonio si registra in *loco celebrationis*; devesi curarne la nota nell'atto di battesimo dovunque questo sia stato conferito (can. 1103). Ma capita spesso che il matrimonio si celebra fuori della propria parrocchia non solo della sposa, ma anche dello sposo, e magari in un santuario o in una città lontani: e non dovrà restarne documento nella parrocchia degli sposi? Dove si andrà a cercare la prova del matrimonio contratto, quando, dopo anni o decenni, occorresse? Ottimamente alcuni sinodi prescrivono che almeno ne tenga nota sempre il parroco della sposa (in appendice al libro dei matrimoni?): ma a tal fine bisognerebbe che almeno ogni parroco d'Italia fosse obbligato di spedire copia dell'atto del matrimonio, celebrato tra sposi estranei in sua parrocchia, al parroco proprio della sposa.

7. In fine, ricordiamo anche la documentazione della legittimazione dei figli naturale *per subsequens matrimonium*. Il Codex j. c. si limita ad una dichiarazione generalissima (can. 1116); l'Istr. S. C. Sacr. aggiunge al Mod. XV (atto di matrimonio) la postilla pel riconoscimento dei figli naturali. Sembrerebbe opportuno peraltro che fosse ordinato anche di annotare nell'atto di battesimo dei figli l'avvenuta legittimazione e che a tal fine fossero date ovunque le istruzioni pratiche del caso. E — giacchè tocchiamo il tasto — perchè non si potrebbero attenuare le divergenze canonico-civili in ordine alla registrazione dei figli illegittimi e alla legittimazione stessa (1)?

* * *

Frattanto, mentre ci auguriamo un ordinamento dello stato canonico, teniamo nel massimo conto le prescrizioni degli Ordinari in argomento e ricordiamo le gravi conseguenze morali, civili e anche penali (2), a cui può andar incontro l'ufficiale dello stato canonico che prendesse alla leggera materia così delicata.

Mons. GIUSEPPE STOCCHIERO

Can. Teologo della Cattedrale di Vicenza

(1) Questi e altri punti di incertezza, analoghi, sono indicati nella nostra ultima edizione de *Il matrimonio in Italia*, Vicenza, 1939, p. e. ai nn. 345, 348, 388. Cfr. anche rilievi affini in «*Perfice Munus*», 1936, pag. 734 e segg. e circa le *Interferenze canonico-civili nelle pubblicazioni del matrimonio concordatario*, «*ivi*», 1939, pagg. 811 e segg.

(2) Cfr. in questa rivista un nostro articolo del dicembre 1932, pagine 752 e segg.